

L'INTERVENTO

Il presidente emerito della Corte Costituzionale, Corasaniti, ha rilasciato un parere sul ricorso del Governo

«Lo statuto non è incostituzionale»

«La figura del vicepresidente può provocare inconvenienti solo agli equilibri di governo»

Sul nuovo Statuto della Regione Calabria è intervenuto il Presidente emerito della Corte Costituzionale Aldo Corasaniti, il quale ha rilasciato un parere sul ricorso del Governo, che sarà discusso dinanzi alla Corte Costituzionale il prossimo 25 novembre. L'autorevole intervento del Presidente Corasaniti si segnala per il rigore scientifico delle argomentazioni e l'originalità delle motivazioni. Quella che segue è una sintesi del passaggio sulla principale censura sollevata nel ricorso ed inerente la forma di governo scelta in Calabria. Una formula in contrasto con la Costituzione - così si legge nel ricorso - per il fatto di non prevedere lo scioglimento del Consiglio in caso di dimissioni, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta. L'obiezione che tale principio, riassunto nel detto latino "simul stabunt simul cadent", si applichi solo in caso di elezione diretta a suffragio universale del Presidente, (ben diversa dalla modalità dell'indicazione scelta in Calabria), è superata, secondo il Governo, dalla circostanza che in sostanza le modalità di elezione del Presidente indicate nello Statuto calabrese sarebbero in forma diretta e a suffragio universale. Prima ancora di entrare nel merito della questione sopraconsiderata, il Presidente Corasaniti, sottolinea che «la Costituzione non impone un modello di forma di governo, quello presidenziale, lasciando, in

alternativa secca, al legislatore statutario, la sola opzione per la "tradizionale" forma di governo di tipo parlamentare». «Si dimentica, quando si muove dal presupposto suindicato che il legislatore non segue né impone (neppure come legislatore costituzionale) modelli pre-costituiti, ma, nella misura in cui riesce a farlo, risponde a istanze e soddisfa esigenze, avvalendosi anche di strumenti collaudati, ma adeguandoli alla realtà con la quale è chiamato a confrontarsi. Ciò posto, può e deve riconoscersi che le istanze cui la legge costituzionale n. 1 del 1999 si mostra principalmente sensibile sono quelle strettamente connesse e interdipendenti, di governabilità e di stabilità governativa. In particolare alla prima delle istanze, la detta legge costituzionale risponde incrementando la legittimazione e l'autorevolezza, nonché i poteri e le responsabilità del Presidente della Giunta regio-

nale. Tuttavia il favore così espresso per la governabilità non è assoluto, giacché anche nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale è prevista la mozione di sfiducia ad opera del Consiglio regionale che, se approvata, comporta le dimissioni del Presidente e della Giunta. A ricomporre l'equilibrio si prevede - come misura disincentivante della mozione di sfiducia - che con la Giunta cada anche il Consiglio». «Una siffatta normativa che si prende a cuore da un lato la governabilità e la stabilità governativa e dall'altro la controllabilità da parte del Consiglio regionale dell'esercizio del potere di governo, non può ritenersi proprio per la molteplicità e varietà delle opzioni che lascia al legislatore statutario, una gabbia predisposta al fine di vincolare, mediante un corpo graniticamente compatto di norme, tutte inderogabili anche nel dettaglio, il detto legislatore statutario. Del resto ad una simile interpretazione del dettato costituzionale si opporrebbe il contestuale, solenne riconoscimento alle Regioni dell'autonomia statutaria la più ampia quanto alla determinazione della "forma di governo" della Regione e dei "principi fondamentali" della sua "organizzazione" e del suo "funzionamento", salvo soltanto l'essere tale determinazione in "armonia" con la Costituzione. La detta normativa di revisione costituzionale appare piuttosto come un insieme di tasselli inseriti in un contesto fortemente incrementativo dell'autonomia regionale mediante l'attribuzione alla Regione dell'autonomia statutaria, per opporre a quest'ultima, in vista di esigenze (anche di equilibrio fra poteri all'interno dell'organizzazione regionale) paletti contenitori e soglie minimali. Se così è, non si scorge come possa contrastare con la accennata normativa costituzionale quella statutaria (approvata dal Consiglio regionale della Calabria) che adotta una forma di governo mista, cioè risultante dalla combinazione di elementi riconducibili a vari modelli di forma di governo, e particolarmente a quello di "legislatura" e a quello parlamentare». «Anzi appare chiaro come l'impugnata previsione statutaria sia del tutto confor-

me allo spirito della normativa costituzionale asseritamente violata, in quanto realizza pienamente la garanzia di governabilità e di stabilità governativa perseguita dalla detta normativa (in una con quella del controllo da parte del Consiglio regionale sull'esercizio dei poteri dell'esecutivo), con il prescrivere che la sostituzione del Presidente con il Vice Presidente (peraltro, in casi estranei al rapporto fra esecutivo regionale e Consiglio regionale e previa conferma da parte di quest'ultimo del sostituto) abbia luogo fra due soggetti contestualmente designati dagli elettori e contestualmente nominati dal Consiglio regionale quali espres-